

DECRETO 29 novembre 1978.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Gravina.**

**L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Viste la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e le successive modificazioni ed integrazioni di cui alla legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il verbale n. 41 redatto nella seduta del 26 agosto 1966, nella quale la commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico tutto il territorio comunale di Gravina;

Accertato che il predetto verbale è stato pubblicato nell'albo pretorio del comune di Gravina e depositato nella segreteria del comune stesso, nonché presso le Associazioni di cui alla legge n. 1497 del 1939, per il periodo di tempo prescritto dalla legge medesima;

Accertato che avverso la deliberazione, formulata, nella seduta del 26 agosto 1966, dalla commissione provinciale succitata, è stata proposta opposizione, nei termini di legge, da parte del comune di Gravina con deliberazione n. 39 del 31 maggio 1967 della giunta municipale;

Viste le note n. 7141 del 22 novembre 1975 e n. 1918/6244 del 7 marzo 1978, con cui la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici (già Soprintendenza ai monumenti) di Catania ha proposto l'annullamento della deliberazione di cui al verbale n. 41 sopra richiamato, all'uopo rilevando che il territorio comunale di Gravina, nelle more dell'emanazione del decreto impositivo di vincolo, era diventato sede della naturale espansione della più grande Catania, formando con essa una connurbazione con tipologie edilizie che contrastavano con l'ambiente circostante;

Considerato che la palese contraddittorietà tra le motivazioni della proposta di vincolo e gli accertamenti eseguiti dalla predetta Soprintendenza — apparsi peraltro, insufficienti e, comunque, inidonei, di per sé a giustificare la determinazione assessoriale di annullamento — ha suggerito l'esigenza di disporre, con provvedimento n. 2758/Gr. IV del 25 maggio 1978, un'autonoma e più approfondita istruttoria, allo scopo di accertare, ad integrazione di quanto comunicato dalla Soprintendenza medesima con la succitata nota n. 1918/6244 del 7 marzo 1978, la sussistenza delle condizioni per convalidare, almeno in parte, il vincolo paesaggistico sul territorio comunale di Gravina;

Vista la relazione tecnica del 14 agosto 1978, con cui è riconosciuta tuttora meritevole di tutela paesaggistica la parte del territorio comunale di Gravina, che è compresa nella descrizione che segue:

«dalla via Etnea, nell'estremità nord del confine con il comune di Mascalucia, si segue detto confine verso Ovest fino al confine con il comune di Catania frazione di S. Giovanni Galerno; si segue questo confine verso Sud fino alla carreggiabile con muri che porta verso Est alla Barriera del Bosco; si segue detta carreggiabile fino all'incrocio con la strada che dalla Barriera del Bosco sale in direzione Nord verso Gravina e, poi, verso Mascalucia; si segue detta strada verso Gravina fino alla curva di livello 300; da questo punto si sale verso Nord, seguendo una linea ideale, parallela alla via Etnea (corso principale del paese), che dista dall'asse della stessa via 75 metri, fino al punto d'intersezione con la strada che si sviluppa a semicerchio a ridosso della piazza della Libertà; si segue detta strada fino all'intersezione con la curva di livello a quota 365; si segue detta curva di livello verso Est fino ad incontrare il confine comunale; si segue questo confine verso Nord e, poi, verso Ovest fino al ricongiungimento con il punto di partenza inizialmente descritto;

Considerato che, nella zona sopra descritta:

a) il centro abitato presenta una articolazione planovolumetrica del tessuto urbano, che è caratterizzata dallo spontaneo agglomerarsi, da una parte, di case che, modeste per i volumi e per l'espressione architettonica, rivelano, tuttavia, un particolare gusto di antiche costumanze locali e, dall'altra, di chiese ed edifici settecenteschi di interesse storico ed artistico, i quali creano un alternarsi di volumi e di spazi che offrono una sequela di prospettive di notevole valore estetico, nonché la possibilità di ammirare, da numerosi punti di vista e da belvederi pubblici, il magnifico scenario dell'Etna, per cui il centro stesso forma un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, di cui nota essenziale è la spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

b) il territorio comunale è ricco di pregi paesistici per il continuo degradare delle balze e per l'affiorare di colate laviche secolari e consente il godimento, da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, dei magnifici panorami che offrono il maestoso scenario dell'Etna, il golfo di Catania e la lontana costiera ionica;

c) alcune aree del territorio comunale hanno, inoltre, aspetti e conformazioni del terreno, che alla bellezza naturale uniscono valori caratteristici, perchè le affioranti colate laviche, i conici dei vulcani spenti e la particolare vegetazione costituiscono rarità riscontrabili soltanto nelle località del circondario etneo;

Ritenuto che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesistico la parte del territorio comunale di Gravina sopra descritta, in conformità della proposta della commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche e con le modificazioni prospettate in sede degli ulteriori disposti accertamenti;

Rilevato che l'apposizione del vincolo non esclude l'utilizzazione economica del bene nè implica soppressione dello *jus aedificandi*, ma, essendo intesa a regolare il concreto esercizio dei relativi diritti in rapporto all'interesse pubblico, comporta soltanto per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo,

degli immobili ricadenti nel territorio vincolato l'obbligo di sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici qualunque progetto di opere, affinché le stesse, nelle entità volumetrica ed altimetrica, nella distribuzione degli elementi decorativi e nei rapporti di colore, siano armonizzate e facciano maggiormente risaltare i particolari pregi paesistici, naturali ed ecologici del territorio vincolato;

Disattesa, per i motivi sopra specificati, l'opposizione come sopra proposta;

Decreta:

#### Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la parte del territorio comunale di Gravina, descritta come sopra e delimitata in rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, nn. 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

#### Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 26 agosto 1966 dalla competente commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, ai sensi degli artt. 4 della legge n. 1497 del 1939 e 12 del R.D. n. 1357 del 1940, sopra citati.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, concernente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Catania, al comune di Gravina, perchè venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del medesimo comune.

Altra copia della predetta *Gazzetta*, con la planimetria, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Gravina, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Catania comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopra indicata all'albo del comune di Gravina.

Palermo, 29 novembre 1978.

ORDILE

#### Allegato

COMMISSIONE PROVINCIALE  
PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI  
E PANORAMICHE DI CATANIA  
(verbale n. 41 del 26 agosto 1966)

L'anno millenovecentosessantasei il giorno ventisei del mese di agosto alle ore 18, presso i locali della Soprintendenza ai monumenti, regolarmente convocata dal presidente con lettera raccomandata del 3 agosto 1966, si è riunita la commissione provinciale di Catania per le bellezze naturali e panoramiche per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Catania - Riproposta vincolo centro artistico-storico;

- 2) Catania - Proposta di vincolo paesistico della zona compresa tra Largo Barriera - via Due Obalisci sino all'incrocio con via Passo Gravina - via Passo Gravina fino all'incrocio con via Carrubella e via Vitaliti - via Vitaliti fino all'incrocio con via del Bosco - via Del Bosco fino all'incrocio con via Pietro Novelli - via Pietro Novelli fino all'incrocio con via Pietra dell'Ova - via Pietra dell'Ova fino ad incontrare il confine col comune di Tremestieri e S. Agata Li Battiati;

- 3) S. Gregorio - Vincolo paesistico del territorio comunale;

- 4) Gravina - Vincolo paesistico del territorio comunale;

- 5) Mascalucia - Vincolo paesistico del territorio comunale;

- 6) S. Agata Li Battiati - Vincolo paesistico del territorio comunale.

#### Omissis

Esaurito l'argomento riguardante il vincolo panoramico del territorio comunale di S. Gregorio la commissione passa ad esaminare gli altri argomenti posti all'ordine del giorno:

Sono presenti i signori:

- 1) on.le prof. avv. Orazio Condorelli - presidente;

- 2) dott. ing. Giovanni Di Geso - soprintendente ai monumenti della Sicilia orientale - v. presidente;

- 3) avv. Filippo Ielo - presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Catania - componente;

- 4) prof. Roberto Rimini - rappresentante dell'Associazione provinciale dei professionisti e artisti di Catania - componente;

- 5) dott. Lorenzo Leonardi - rappresentante dell'Associazione provinciale degli agricoltori di Catania - componente;

- 6) b.ne ing. Matteo Rapisardi - sindaco di Mascalucia - componente;

- 7) sig. Giovanni Lombardi - sindaco di S. Agata Li Battiati - componente;

Funge da segretario il prof. Guglielmo Tasca della Soprintendenza ai monumenti Catania.

Assenti benchè regolarmente invitati con lettera raccomandata del 3 agosto 1976, il sig.ri:

- 1) ing. Alfio Faro - rappresentante dell'Associazione provinciale degli industriali di Catania - componente;

- 2) avv. Giuseppe Papale - sindaco di Gravina - il quale ha fatto conoscere telefonicamente al presidente della commissione di non poter partecipare alla adunanza perchè ammalato.

Il presidente constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 dichiara aperta la seduta.

Poichè gli argomenti posti all'ordine del giorno ai punti 4, 5 e 6 cioè il vincolo paesistico del territorio comunale di Gravina, quello del territorio comunale di Mascalucia e quello del territorio comunale di S. Agata Li Battiati, si riferiscono a questioni identiche riguardanti comuni limitrofi che posseggono le stesse caratteristiche panoramiche e paesaggistiche; considerata la presenza simultanea dei sindaci dei comuni di Mascalucia e S. Agata Li Battiati, il presidente on.le prof. Orazio Condorelli propone alla commissione di discutere contemporaneamente gli argomenti indicati ai n.ri 4, 5 e 6 dell'ordine del giorno e cioè il vincolo sul territorio comunale di Gravina, quello sul territorio comunale di Mascalucia e quello sul territorio comunale di S. Agata Li Battiati.

La commissione accoglie la proposta del presidente.

Il presidente fa un esauriente esame della situazione di tutti i comuni Etnei che presentano indiscutibilmente caratteristiche naturali, panoramiche e paesaggistiche uniche in quanto le imponenti colate laviche dell'Etna, le vallate degradanti verso il mare e la conformazione tipica di tutte le cittadine Etnee costituiscono bellezze naturali e complessi di cose immobili aventi caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale meritevoli di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Purtroppo, negli ultimi anni, per mancanza di adeguati regolamenti edilizi e di piani regolatori comunali, sono stati autorizzati in alcuni di questi comuni, edifici che, per altezza e forme architettoniche, contrastano con il paesaggio e deturpano le libere visuali panoramiche. Per tali motivi si sono avute proteste da parte di Enti e di personalità della cultura che denunciano i gravi danni arrecati.

La commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, rendendosi interprete dei sentimenti umani degli uomini di cultura, degli studiosi e dei numerosi turisti che frequentano quelle località, constatato che dette località, posseggono tutti i requisiti previsti dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, propone di porre il vincolo sui territori comunali dei paesi etnei indicati nell'ordine del giorno allo scopo di evitare che anche per la carenza di adeguati strumenti urbanistici, una indiscriminata attività edilizia possa compromettere e l'aspetto estetico-tradizionale dei detti centri come tali e le bellezze panoramiche delle pendici dell'Etna, che da quei comuni sono godibili.

I territori comunali di Gravina, Mascalucia e S. Agata Li Battiati, presi attualmente in esame, costituiscono nella totalità, bellezze panoramiche insieme agli altri territori appartenenti ad altri comuni limitrofi, che possono essere considerati quadri naturali godibili da numerosi punti di vista accessibili al pubblico. Infatti le vallate, ricche di agrumeti, degradanti dall'Etna verso la piana di Catania e il mare, le estensioni laviche, che per le loro forme caotiche e primordiali rammentano le prime ere geologiche, rappresentano cose immobili contemplate al n. 4 dello art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e, per più esse, al cospicuo carattere di bellezza naturale, uniscono il pregio della rarità essendo fuori dubbio che tali bellezze difficilmente possono incontrarsi in altre zone di Europa fuori dal comprensorio etneo.

Inoltre i centri urbani dei comuni di Gravina, Mascalucia e S. Agata Li Battiati posseggono l'aspetto caratteristico di cittadine etnee, avente valore estetico e tradizionale, in cui si nota la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, come richiesto dal n. 3 del citato art. 1 della legge sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche e dal n. 4 dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Le considerazioni del presidente della commissione, on.le Orazio Condorelli, sono condivise dagli altri componenti la commissione.

Il sig. ing. Matteo Rapisardi, sindaco di Mascalucia, associatosi alle considerazioni del presidente esprime il parere che nei centri storici di ciascun comune dell'Etna non dovrebbero essere consentite sopraelevazioni degli edifici esistenti, ciò allo scopo di conservare il caratteristico aspetto di questi paesi. Egli pertanto è favorevole alla imposizione del vincolo sul centro abitato del comune mentre per il restante territorio comunale il vincolo dovrebbe essere esteso soltanto ad alcune zone di grande interesse paesaggistico, per il resto la edificabilità potrebbe essere disciplinata dal regolamento edilizio comunale. Alla soprintendenza dovrebbero essere inviati soltanto quei progetti di costruzioni che superassero l'altezza stabilita.

Il sindaco di S. Agata Li Battiati sig. Giovanni Lombardi, fa presente che il comune ha una estensione limitata di circa 33 ettari per la qual cosa gran parte del territorio comunale è destinata ad essere edificata. Continuando lo sviluppo edilizio in atto il Comune diventerà certamente una zona residenziale molto ambita. Il destino di S. Agata Li Battiati è quello di diventare una città satellite di Catania. Il sindaco fa ancora presente che il prof. Luigi Piccinato nel redigere il piano regolatore riguardante l'espansione dei piccoli centri etnei, ha protetto la città con una fascia di verde. Egli, pertanto non ravvisa la necessità di bloccare ancora altre zone.

A causa della altimetria del terreno, nel territorio del comune di S. Agata Li Battiati non si riscontrano vaste zone panoramiche ad eccezione di qualche località. Fa presente, inoltre, che il comune di S. Agata Li Battiati non ha altre risorse all'infuori dell'industria edilizia. Egli consegna al segretario, perchè sia conservato agli atti della Soprintendenza, un foglio nel quale sono ribadite le osservazioni dette e sul quale scrive di proprio pugno firmando: «Dichiara di astenersi dalla votazione con riserva di ogni azione legale e ragione per la tutela degli interessi del Comune. F.to Illeggibile».

Il presidente dell'Associazione provinciale degli agricoltori, dott. Lorenzo Leonardi, rispondendo ai sindaci chiarisce che l'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e l'art. 23 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, danno la possibilità ai comuni di cooperare con la Soprintendenza ai monumenti per la redazione di un pia-

no territoriale paesistico. In quella sede i comuni potranno far presenti le loro necessità per un ordinato sviluppo edilizio dei singoli territori comunali.

Ciò tuttavia non sarà possibile se le zone in questione non verranno assoggettate a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

Il soprintendente ing. Giovanni Di Geso, riferendosi a quanto detto dal sindaco di Mascalucia fa presente che se è necessario sottoporre a vincolo il centro abitato del comune allo scopo di tutelare gli aspetti caratteristici, peculiari della città sorte sulle pendici dell'Etna, altrettanto necessario appare estendere il vincolo a tutto il restante territorio comunale per salvaguardare le bellezze naturali e le vedute panoramiche che, seguendo il digradare continuo di balze a vigneti ed agrumeti, si spingono verso la costiera ionica, da una parte, mentre, dall'altra consentono il godimento del magnifico spettacolo dell'Etna e delle sue pendici.

Il regolamento edilizio, infatti, e l'imposizione del vincolo panoramico perseguono finalità del tutto autonome e distinte, senza che quindi si possa configurare alcuna necessaria connessione o interferenza fra le due entità: il regolamento edilizio ha lo scopo di migliorare la salubrità e l'estetica della città e dello abitato in genere, mentre l'imposizione del vincolo di notevole interesse pubblico è preordinata alla tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

Al sindaco del comune di S. Agata Li Battiati il soprintendente chiarisce che il vincolo panoramico imposto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non costituisce remora allo sviluppo edilizio del comune ma obbliga soltanto i proprietari degli immobili a presentare i progetti dei lavori che vogliono intraprendere alla Soprintendenza ai monumenti della Sicilia orientale allo scopo di evitare che una indiscriminata attività edilizia possa compromettere le bellezze panoramiche delle pendici dell'Etna.

Ricorda, poi, che già nella precedente seduta del 22 luglio 1966, la commissione discusse a lungo la proposta riguardante l'imposizione del vincolo panoramico sui territori comunali di Gravina, di Mascalucia e di S. Agata Li Battiati. In questa adunanza i presenti riconobbero la necessità di sottoporre a vincolo i territori dei comuni sopraindicati perchè essi comprendono numerosi punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode l'imponente spettacolo dell'Etna, da una parte, mentre dall'altra, le visuali si estendono verso la piana di Catania e la costiera ionica.

La deliberazione del vincolo non venne, in quella adunanza, adottata per riguardo verso i sigg.ri sindaci dei comuni non presenti alla seduta.

Il presidente della commissione on.le prof. Orazio Condorelli fa osservare ai presenti che sugli argomenti la commissione ha discusso ampiamente e ciascuno ha avuto modo di esporre esaurientemente la propria opinione, pertanto egli invita i componenti la commissione ad esprimere singolarmente il proprio voto su ciascuno degli argomenti trattati:

4° Argomento: Vincolo paesistico del territorio comunale di Gravina.

Sono presenti e votanti i sigg.ri:

- 1) on.le prof. avv. Orazio Condorelli - presidente;
  - 2) dott. ing. Giovanni Di Geso - soprintendente ai monumenti della Sicilia orientale - v. presidente;
  - 3) avv. Filippo Ielo - presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Catania - componente;
  - 4) prof. Roberto Rimini - rappresentante dell'Associazione provinciale dei professionisti e artisti di Catania - componente;
  - 5) dott. Lorenzo Leonardi - rappresentante dell'Associazione provinciale degli agricoltori di Catania - componente;
- Funge da segretario il prof. Guglielmo Tasca della Soprintendenza ai monumenti di Catania.

Assenti benchè regolarmente invitati con lettera raccomandata del 3 agosto 1966, i sigg.ri:

- 1) ing. Alfio Faro - rappresentante dell'Associazione provinciale degli industriali di Catania - componente;
- 2) avv. Giuseppe Papale - sindaco di Gravina - componente.

## La Commissione

— Considerato che il comune di Gravina presenta una articolazione planivolumetrica del tessuto urbano caratterizzata dallo spontaneo agglomerarsi di case che, modeste per i volumi e per l'espressione architettonica, rivelano, tuttavia, un particolare gusto di antiche costumanze locali, e di edifici e di chiese di interesse storico-artistico i quali creano un alternarsi di volumi e di spazi che offrono una sequela di prospettive di notevole valore estetico e la possibilità di ammirare, da numerosi punti di vista e da belvederi pubblici, il magnifico scenario dell'Etna, per cui detto centro urbano costituisce un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale di cui nota essenziale è la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

— considerato che il territorio comunale di Gravina, analogamente ai territori dei comuni limitrofi, è ricco di pregi paesistici per il continuo degradare delle balze e per le secolari colate laviche affioranti e che esso consente la libera visione da numerosi punti di vista accessibili al pubblico dal maestoso scenario dell'Etna, da una parte e, dall'altra, le ampie visuali panoramiche si estendono ad arco verso la città di Catania e la lontana costiera ionica;

— considerato che alcune zone del suddetto territorio posseggono inoltre cospicui aspetti e conformazioni del territorio che alla bellezza naturale uniscono il pregio della rarità perchè le affioranti colate laviche dell'Etna, che per le loro forme artistiche e primordiali, richiamano le prime ere geologiche, i conici vulcani spenti e la particolare vegetazione formata da piante locali rappresentano una rarità in quanto riscontrabili soltanto nella località del circondario etneo;

## Delibera:

Alla unanimità dei presenti, di sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 1, n.ri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, n.ri 4 e 5, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, tutta l'estensione del territorio comunale di Gravina.

## Omissis

Esaudita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 20.

Il Presidente  
Condorelli

(109)

DECRETO 21 dicembre 1978.

**Riconoscimento legale degli studi alla scuola media dello Istituto S. Anna di Palermo.**

**L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Visto lo Statuto della Regione;  
Vista la legge regionale 1 luglio 1947, n. 3;  
Visto il D. Lv. Lgt. 24 maggio 1945, n. 412;  
Visto il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;  
Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive integrazioni e modificazioni;  
Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 86;  
Visto il D.M. 26 febbraio 1926;

Vista l'istanza datata 22 gennaio 1978 con la quale la sig.ra Isabella Pezzino chiede che le classi di scuola media e l'Istituto magistrale « S. Anna » di Palermo riconosciuti con D.M. del 26 febbraio 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Ministero pubblica istruzione n. 10 del 9 marzo 1926, vengano distinti con provvedimenti separati;

Vista la nota del Provveditore agli studi di Palermo;

Ritenuta l'opportunità di consentire a quanto è stato richiesto del gestore;

Decreta:

## Articolo unico

E' riconosciuto legalmente il corso degli studi della scuola media, gestita dalla sig.ra Isabella Pezzino, dello Istituto « S. Anna » di Palermo, via d'Ossuna n. 110.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

Palermo, 21 dicembre 1978.

ORDILE

(110)

DECRETO 21 dicembre 1978.

**Riconoscimento legale degli studi all'Istituto magistrale S. Anna di Palermo.**

**L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Visto lo Statuto della Regione;  
Vista la legge regionale 1 luglio 1947, n. 3;  
Visto il D. Lv. Lgt. 24 maggio 1945, n. 412;  
Visto il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;  
Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 86;

Visto il D.M. 26 febbraio 1926;

Vista l'istanza datata 22 giugno 1978 con la quale la sig.ra Isabella Pezzino chiede che le classi di scuola media e l'Istituto magistrale « S. Anna » di Palermo riconosciuti con D.M. del 26 febbraio 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Ministero pubblica istruzione n. 10 del 9 marzo 1926, vengano distinti con provvedimenti separati;

Vista la nota del Provveditore agli studi di Palermo;

Ritenuta l'opportunità di consentire a quanto è stato richiesto dal gestore;

Decreta:

## Articolo unico

E' riconosciuto legalmente il corso degli studi dell'Istituto magistrale « S. Anna » di Palermo, via D'Ossuna n. 110.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

Palermo, 21 dicembre 1978.

ORDILE

(111)

DECRETO 21 dicembre 1978.

**Autorizzazione al passaggio di gestione dell'Istituto magistrale S. Anna di Palermo.**

**L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Visto lo Statuto della Regione;  
Vista la legge regionale 1 luglio 1947, n. 3;  
Visto il D. Lv. Lgt. 24 maggio 1945, n. 412;  
Visto il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;